



## Città di Aversa

Ordinanza n.68 del 18/3/2020

### Il Sindaco

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 in pari data, e dato atto che lo stesso, tra le altre misure, ha previsto l'estensione all'intero territorio nazionale delle previsioni dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 59 in pari data, ovvero in particolare che va evitato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nonché all'interno dei territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

**Considerato** che, allo stato, tra le situazioni di necessità, come da riscontro fornito dal Governo a specifico quesito, è ricompresa la possibilità di portare fuori gli animali da compagnia per le esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone;

**Considerato** che, ai fini del massimo sforzo per il contenimento della diffusione del COVID-19, il citato stato di necessità può essere contemperato con la limitazione della possibilità di portare fuori il proprio animale da compagnia per le esigenze fisiologiche entro l'area più prossima alla propria residenza, entro il raggio massimo di 200 metri;

**Ritenuto** che, in ossequio al principio di massima cautela, è opportuno ed indifferibile disporre misure straordinarie a tutela della salute pubblica al fine di concorrere per la parte di competenza dell'Ente locale alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

**Viste** le risultanze dell'incontro del Centro Operativo Comunale del 17/3/2020;

**Visto** il Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", art. 50, e l'art. 70 della Statuto della Città di Aversa;

### ORDINA

per le motivazioni in premessa indicate, fermi restanti il divieto di assembramenti e l'obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro da altre persone, dal giorno 18/3/2020, fino a cessata esigenza, la possibilità di portare fuori gli animali da compagnia per le esigenze fisiologiche è limitata all'area ricompresa entro il raggio di 100 metri dal luogo di residenza del proprietario del cane.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso nelle forme di seguito indicate:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco  
Dott. Alfonso Golia